

Regolamento della Scuola Universitaria di Alta Formazione (SUAF)

Approvato dal CdA del 19/12/2023 e Senato Accademico del 19/12/2023 -

Emanato con decreto del Rettore n. 14 del 08/01/2024

Modificato dal Senato Accademico del 23/03/2026 e del Consiglio di Amministrazione del 14/04/2026 ed Emanato con Decreto n. 346 DEL 22/04/2026

Art. 1 – Ambito e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola Universitaria di Alta Formazione (SUAF) dell'Università Telematica Pegaso, nonché il coordinamento delle attività formative post-lauream e di formazione permanente dell'Ateneo.
2. La Scuola opera nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti dell'Ateneo e della normativa nazionale vigente.

Art. 2 – Titolarità e procedimento di attivazione delle iniziative formative

1. La titolarità scientifica e didattica relativa ai corsi di alta formazione, ai master universitari di I e II livello, ai corsi di perfezionamento e alle altre iniziative formative post-lauream afferenti alla Scuola Universitaria di Alta Formazione è attribuita ai Dipartimenti.
2. Le proposte di attivazione delle iniziative formative sono progettate e deliberate dai Dipartimenti competenti, che ne definiscono: gli obiettivi scientifici e didattici; la struttura e i contenuti del progetto formativo; il Direttore del corso e l'eventuale Comitato scientifico.

3. Le proposte deliberate dai Dipartimenti competenti sono trasmesse alla Scuola Universitaria di Alta Formazione (SUAF), che ne assicura il coordinamento complessivo nell'ambito dell'offerta di alta formazione dell'Ateneo.
4. I Dipartimenti garantiscono la qualità scientifica e didattica delle iniziative formative di propria competenza.
5. L'istituzione, l'attivazione e la disattivazione delle iniziative formative è approvata dagli organi di governo dell'Ateneo secondo quanto previsto dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente.

Art. 3 – Funzioni della Scuola

1. La Scuola Universitaria di Alta Formazione svolge funzioni di:
 - coordinamento delle attività formative post-lauream e di formazione permanente dell'Ateneo;
 - supporto organizzativo e amministrativo alle iniziative formative;
 - armonizzazione e sviluppo dell'offerta di alta formazione;
 - monitoraggio delle attività formative e della loro sostenibilità.
2. A tal fine la Scuola:
 - esprime pareri sulla coerenza delle proposte con la programmazione dell'Ateneo;
 - supporta la promozione nazionale e internazionale delle iniziative;
 - definisce linee guida e standard per la progettazione dei corsi;
 - favorisce il raccordo tra Dipartimenti, strutture amministrative e partner esterni.

Art. 4 – Organi

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato di Coordinamento;

Art. 5 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta la figura di indirizzo strategico e istituzionale della Scuola Universitaria di Alta Formazione.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, su proposta del Rettore, ed è scelto tra i Professori Ordinari dell'Ateneo.
3. Il Presidente:
 - presiede il Comitato di Coordinamento, che costituisce l'organo collegiale competente per il processo decisionale relativo alle attività della Scuola
 - esercita funzioni di coordinamento e rappresentanza della Scuola;
 - propone e coordina, d'intesa con il Comitato di Coordinamento, le linee strategiche di sviluppo della Scuola, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo e con i piani formativi delle strutture accademiche;
 - promuove lo sviluppo dell'offerta formativa della Scuola, favorisce iniziative di collaborazione con imprese, enti del terzo settore, istituzioni pubbliche e private, università e centri di ricerca nazionali e internazionali;
 - promuove l'internazionalizzazione dei programmi formativi e lo sviluppo di partnership accademiche e scientifiche a livello internazionale
 - predispone, d'intesa con il Comitato di Coordinamento, di ogni anno, la proposta di Piano delle attività della Scuola per l'anno successivo, coerente con il Piano Strategico di Ateneo, con i piani delle strutture accademiche e con gli indirizzi degli organi di governo dell'Ateneo
 - predispone una relazione annuale sulle attività svolte, da sottoporre al Rettore per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
 - assicura, in raccordo con il Presidio della Qualità di Ateneo e con le strutture competenti, l'attuazione dei processi di Assicurazione della Qualità relativi all'offerta formativa della Scuola;
4. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta

Art. 6 – Comitato di Coordinamento della Scuola

1. Il Comitato di Coordinamento della Scuola Universitaria di Alta Formazione è l'organo collegiale con funzioni scientifiche, strategiche e decisionali relative alle attività della Scuola.
2. Il Comitato di Coordinamento assicura l'indirizzo scientifico e il coordinamento delle iniziative di alta formazione dell'Ateneo, favorendo l'integrazione tra le attività promosse dai Dipartimenti e garantendo la coerenza con il Piano Strategico di Ateneo.

3. Il Comitato di Coordinamento è composto da:
 1. il Presidente della Scuola, che lo presiede;
 2. i Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo.
4. Il Comitato di Coordinamento:
 - definisce gli indirizzi scientifici e strategici delle attività della Scuola;
 - coordina le iniziative di alta formazione promosse dai Dipartimenti;
 - esamina e delibera sulle proposte relative all'offerta formativa della Scuola;
 - favorisce il coordinamento tra le strutture accademiche
5. Le iniziative formative della Scuola sono scientificamente incardinate presso i Dipartimenti e sono approvate dai rispettivi Consigli di Dipartimento prima della loro trasmissione agli organi accademici dell'Ateneo.
6. Il Comitato di Coordinamento si riunisce su convocazione del Presidente, anche in modalità telematica, almeno due volte l'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 7 Gestione amministrativa

1. Il supporto amministrativo e gestionale alle attività della Scuola è assicurato dalle strutture amministrative dell'Ateneo competenti per materia.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
2. Il regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.
3. Ai fini del presente regolamento, nelle more della modifica dello Statuto di Ateneo che disciplina l'istituzione dei Dipartimenti ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per *Dipartimenti* si intendono le strutture didattiche attualmente denominate *Facoltà*.
4. Eventuali modifiche al presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.